

**REGOLAMENTO PER LA DOTAZIONE DELL'ARMA
AL PERSONALE DI VIGILANZA
DELL'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL MONVISO**

Articolo 1

Finalità

Il presente regolamento recepisce quanto disposto dalla disciplina per l'armamento del personale di Vigilanza degli Enti di Gestione della Regione Piemonte con la DGR n. 63-11985 del 4 agosto 2009 inerente la regolamentazione e la detenzione delle armi, nonché l'individuazione, l'organizzazione e le modalità dei servizi prestati con le armi dal personale del servizio di vigilanza dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso.

L'armamento in dotazione deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale e agli interventi tecnici previsti.

Articolo 2

Numero e tipologia delle armi in dotazione

L'armamento in dotazione deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale e agli interventi tecnici previsti.

L'armamento previsto per il personale di vigilanza rientra fra quello iscritto nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, come indicato dalla normativa vigente e prevede:

a) Assegnazione in via continuativa

Arma corta: pistola e relativo munizionamento;

b) Affidamento in via occasionale

Arma lunga: fucile con canna liscia o rigata e relativo munizionamento.

Le armi lunghe possono essere dotate di strumenti di puntamento ottici, ad intensificazione di luce o strumenti termici finalizzati ad ottimizzare l'utilizzo dell'arma per motivi tecnici.

Articolo 3

Requisiti di assegnazione

L'arma corta e le relative munizioni, vengono assegnate in via continuativa ai Guardiaparco in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

L'Ente avrà cura a proprie spese di provvedere all'addestramento obbligatorio (*art. 1 L.286/1981*). In riferimento all'uso dell'arma lunga, l'Ente procede anche alla verifica annuale dei requisiti di idoneità e delle eventuali autorizzazioni necessarie.

Articolo 4

Modalità di assegnazione dell'arma corta in via continuativa

1. L'arma assegnata in via continuativa, è di proprietà dell'Ente e come tale registrata presso le Autorità competenti. Il Dipendente si impegna alla sua custodia nel rispetto della normativa vigente (*art. 20 e 20bis L.110/1975*) e del presente regolamento
2. Al momento della consegna dell'arma da parte dell'Ente e delle relative dotazioni, ai sensi del successivo comma 3, il dipendente verifica che:
 - a) l'arma sia scarica;
 - b) che la marca, il modello ed il numero di matricola dell'arma corrispondano a quanto indicato nella dichiarazione di vendita o nella distinta di assegnazione dell'arma;

- c) che le munizioni corrispondano, per calibro, a quello dell'arma in dotazione e per numero a quanto presente nella distinta o nella dichiarazione di vendita.
3. Previo provvedimento del Direttore, su richiesta da parte del responsabile del Servizio di Vigilanza, al momento della consegna della dotazione di seguito elencata da parte del responsabile del citato Servizio, consegnatario temporaneo delle armi di proprietà dell'Ente, sarà fatta annotazione della consegna stessa, con sottoscrizione per ricevuta, in calce al su citato provvedimento.
- La dotazione consiste in:
- a) Arma corta per difesa personale iscritta nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, corredata da due caricatori;
 - b) Una confezione da 50 cartucce di munizioni idonee alla difesa personale ai sensi della normativa vigente (*art. 2 L 110/1975*)
 - c) Un cinturone comprensivo di fondina

Articolo 5

Modalità di assegnazione dell'arma in via occasionale

- 1. L'affidamento occasionale dell'arma lunga per interventi tecnici è disposto dal responsabile del Servizio di Vigilanza o da un suo delegato e/o sostituto e riservato al personale in possesso dei requisiti specifici per l'uso di tali armi.
- 2. La consegna e restituzione delle armi assegnate deve essere registrata su apposito registro di carico/scarico delle armi.
- 3. Al momento della consegna il Guardiaparco controlla l'integrità della dotazione fornita e l'adeguatezza del munizionamento.
- 4. Eventuali malfunzionamenti, urti agli apparati di mira o anomalie dell'arma devono essere segnalati tempestivamente al responsabile del servizio.
- 5. E' predisposto un registro di carico/scarico che dovrà essere compilato in ogni occasione d'uso delle armi; sul registro sono indicati la data, l'ora di presa in carico/scarico dell'arma, il nominativo dell'assegnatario e la tipologia di arma utilizzata.

Articolo 6

Doveri dell'assegnatario

Il Dipendente assegnatario è responsabile della custodia, del porto, del trasporto e dell'uso dell'arma e delle munizioni affidategli, nel rispetto della normativa vigente (*art. 20 e 20bis L.110/1975, e adempimenti vigenti in materia di custodia e detenzione delle armi*) e del presente regolamento.

A tal fine deve:

- a) occuparsi della manutenzione dell'arma di ordinanza ed averne cura, al fine di mantenerla in efficienza. Qualora vi fosse necessità di riparazioni o interventi, che non siano dovuti ad incuria o manomissioni da parte del dipendente, le spese sostenute saranno a carico dell'Ente;
- b) applicare sempre e ovunque le norme di sicurezza sul maneggio delle armi;
- c) effettuare l'addestramento partecipando ai corsi di tiro e alle attività di formazione previste;
- d) occuparsi, prima di riporle nell'apposito armadio, della pulizia delle armi affidategli occasionalmente;
- e) segnalare qualsiasi anomalia riscontrata.

Articolo 7

Doveri del responsabile del servizio di vigilanza

Il responsabile del servizio di vigilanza, quale consegnatario dell'armeria dell'Ente, cura con la massima diligenza:

- a) La custodia e la consegna delle armi e delle munizioni affidate in assegnazione occasionale.

- b) La tenuta dei registri e della documentazione
- c) L'effettuazione dei controlli sullo stato delle armi da affidare in via occasionale.

Articolo 8

Custodia delle armi

1. Le armi lunghe da assegnare in via occasionale sono custodite nell'armadio blindato presente presso la sede dell'Ente, collocato in un ambiente non accessibile al pubblico. Il consegnatario delle armi è il Responsabile del servizio di vigilanza; in caso di sua assenza o impedimento tale compito sarà assolto dall'Ufficiale di Polizia Giudiziaria più alto in grado o altro appartenente al servizio di vigilanza delegato allo scopo.
2. Le armi corte assegnate in via continuativa sono custodite dallo stesso assegnatario presso la propria abitazione oppure presso gli armadi blindati presenti presso la sede dell'Ente, posti in ambienti non accessibili al pubblico.

Articolo 9

Modalità di porto dell'arma d'ordinanza

1. Durante i servizi in divisa per i quali è richiesto l'uso dell'arma, questa deve essere riposta nella fondina esterna e, data la finalità di difesa personale, non può essere usata per scopi che non siano legati a tali finalità.
2. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
3. In caso di particolari esigenze legate ad attività che comportino rischio di caduta l'arma può essere trasportata con modalità differenti atte ad agevolare la sicurezza personale dell'utilizzatore e l'integrità della stessa.
4. Ai sensi dall'art. 7 c. 2 della DGR n. 63-11985 del 4 agosto 2009 nei casi in cui, previa autorizzazione, viene prestato servizio in abito civile, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.

Articolo 10

Addestramento

1. Al personale di vigilanza in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza viene affidata l'arma di ordinanza previo conseguimento del certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato da un poligono di tiro nazionale.
2. Il personale deputato all'uso di armi lunghe deve effettuare specifica attività di addestramento per l'utilizzo delle armi in dotazione.
3. L'addestramento può avvenire solamente in poligoni di tiro nazionali. Oltre ai corsi di tiro obbligatori a carico dell'Ente, il Dipendente può esercitarsi, fuori servizio, presso poligoni legalmente riconosciuti, a proprie spese.

Articolo 11

Condotta da adottare per il personale fornito di arma corta in via continuativa

L'arma viene fornita al solo scopo della difesa personale e pertanto il detentore dovrà avere la massima diligenza nel rispettare la normativa relativa all'uso legittimo delle armi. Non dovranno mai essere assunti atteggiamenti intimidatori o prevaricatori nei confronti di chicchessia tantomeno attraverso l'uso dell'arma.

Articolo 12

Servizi effettuati fuori dall'ambito territoriale di competenza

Nell'ambito della/e Provincia/e rispetto alle quali è stata attribuita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, il porto dell'arma è possibile anche al di fuori del territorio di competenza nei seguenti casi:

- a) in altre aree protette (Parchi e siti Rete Natura 2000) o comunque nelle immediate vicinanze, previo accordo o convenzione fra le amministrazioni competenti.

Articolo 13

Dispositivi di segnalazione ed emergenza in dotazione al personale di vigilanza dell'Ente

Il personale di vigilanza dell'Ente può essere dotato di dispositivi di segnalazione ed emergenza. Detti strumenti si intendono per favorire la riconoscibilità degli operatori di Pubblica Sicurezza e dei veicoli da questi utilizzati nell'espletamento del servizio: il lampeggiante blu e la paletta di dotazione sui mezzi. La dotazione del lampeggiante blu è riservata ai veicoli di servizio muniti di scritta identificativa, utilizzati per l'espletamento dei compiti istituzionali di polizia e sicurezza al fine di rendere immediatamente riconoscibili tali mezzi. La paletta di segnalazione in dotazione è utilizzata per dar seguito alla necessità/dovere giuridico di impartire l'alt e/o segnalare una situazione di emergenza, di polizia o di soccorso.

Articolo 14

Ritiro dell'arma

L'arma, con il relativo munizionamento, assegnate al dipendente con funzioni di vigilanza dell'Ente di gestione delle aree protette del Monviso, è tempestivamente ritirata su disposizione del Direttore, anche su richiesta del Responsabile del Servizio Vigilanza, nel caso di:

- a) revoca del Decreto Prefettizio che autorizza la detenzione ed il porto delle armi;
- b) sospensione del servizio;
- c) mancanza dei requisiti fisici di idoneità all'uso delle armi, ovvero nel caso in cui sia diagnosticata dal medico competente un'infermità di natura neuro-psichica;
- d) nei casi di manifesta alterazione correlata all'assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti;
- e) nei casi in cui, in via precauzionale, questo si reputi necessario anche a tutela del dipendente stesso.

Articolo 15

Cessazione del rapporto di lavoro

Qualora il Dipendente termini il rapporto di lavoro con l'Ente, la sua arma, le munizioni ed il cinturone verranno presi in carico dal Responsabile del Settore Vigilanza dell'Ente, quale consegnatario/detentore temporaneo, pur rimanendo tale materiale di proprietà dell'Ente. Il Responsabile provvederà a tutti gli adempimenti di cui agli articoli precedenti per la detenzione presso l'armadio blindato presente all'interno dell'ente. Nel caso in cui non sia possibile, per giustificato motivo, l'assegnazione verrà effettuata ad altro dipendente della Vigilanza. Anche il Dipendente il cui rapporto di lavoro con l'Ente termina, è tenuto ad adempiere ai doveri di Legge relativi alla denuncia di armi e munizioni.

Articolo 16

Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente. Il presente regolamento è vigente dal momento in cui viene dichiarata l'esecutività.